



COMUNE DI GEMMANO

PROVINCIA DI RIMINI

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. <u>32</u> del Reg.	OGGETTO: D.L.vo n° 507/1993 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Data <u>29/06/1994</u>	

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno VENTI NOVE del mese di GIUGNO alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla PRIMA convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	AMMINISTRATORI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	FERRI Rag. Cesare	Sindaco	1	
2	TONINI Ulderico	Assessore	2	
3	COLOMBARI Rag. Luciano	Assessore	3	
4	TASINI Luciano	Assessore	4	
5	PICCI Daniele	Assessore		1
6	GRASSI Gianfranco	Consigliere Maggioranza		2
7	ARCECI Antonio	Consigliere Maggioranza		3
8	SERAFINI Stefano	Consigliere Maggioranza	5	
9	MAGNANI Guido	Consigliere Maggioranza	6	
10	CEVOLI Giuseppe	Consigliere Maggioranza		4
11	RAGGINI Giacomo	Consigliere Maggioranza		5
12	MACCAFERRI Dott.ssa Luisa Rosa	Consigliere Maggioranza		6
13	COSTA Remo	Consigliere Minoranza	7	
14	MERLI Geom. Riccardo	Consigliere Minoranza	8	
15	TIENFORTI Mauro	Consigliere Minoranza	9	
Assegnati n. 15		In Carica n. 15	Presenti n. <u>9</u>	Assenti n. <u>6</u>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Ferri Rag. Cesare nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra RENZI Dott.ssa Antonietta.
- La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i Sigg. COSTA, TIENFORTI, MERLI

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità:

ai sensi dell'art.53 della legge 08 giugno 1990, n.142, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n° 507 in data 15 novembre 1993, modificato ed integrato con D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993, concernente la revisione e l'armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni;

VISTA la circolare n° 1 del 15.01.1994 del Ministero delle finanze con la quale sono state fornite le prime indicazioni di carattere operativo relativa all'applicazione dell'imposta in oggetto;

VISTA, altresì, la circolare n° 10/E del 17 marzo 1994 con la quale il Ministero delle finanze fornisce ulteriori chiarimenti sulla nuova normativa in materia;

CONSIDERATO:

CHE i Comuni sono tenuti ad approvare apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n° 507;

CHE l'adempimento di cui sopra deve essere effettuato ai sensi dell'art. 36, 2° comma, entro il 30 giugno 1994;

DATO atto, ai fini del disposto dell'art. 2 del D.Lgs. succitato, che la popolazione residente in questo Comune, riferita al 31 dicembre 1992, risulta di n° 1011 abitanti, per cui il Comune appartiene alla classe V;

VISTO il Decreto 26 aprile 1994 emanato dal Ministero delle finanze con il quale sono state dettate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall'Ufficio Segreteria su indicazione della Giunta Comunale;

RITENUTO lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n° 142;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Sindaco-Presidente:

PRESENTI N° 09;

VOTANTI n° 09;

VOTI FAVOREVOLI n° 09;

ASTENUTI n° 0;

VOTI CONTRARI n° 0;

DELIBERA

1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, che si compone di n° 36 articoli;

2) di dare atto che il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n° 142, è ripubblicato con contestuale avviso di deposito da affiggersi nei luoghi pubblici consueti ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della seconda pubblicazione.

PARERI EX ART.53 L.N.142/90:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
(Angelo Cevoli)

Parere in ordine alla Legittimità: FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa RENZI Antonietta)

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, 5° comma della legge 08.06.90, n.142, ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa disposti con il presente atto e dell'avvenuta annotazione contabile.

Impegno n. _____ Liquidazione n. _____

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Istruttore Direttivo Responsabile
(Angelo Cevoli)

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa RENZI Antonietta)



IL SINDACO
(Rag. FERRI Cesare)

N.Reg. 363

li. 11 LUG. 1994

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art.53, 4° comma della legge 08.06.1990, n.142.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa RENZI Antonietta)

Il sottoscritto, Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, senza reclami.

E' stata comunicata ai capigruppo consiliari (art.45, 2° comma, l.142/90), Prot.n. _____ del _____.

E' stata Trasmessa alla Prefettura. Prot.n. _____ del _____.

E' stata trasmessa al Co.Re.Co. Prot. n. 227 del 11 LUG. 1994 ai sensi della legge n.142/90:

Iniziativa Consiglio/Giunta Comunale (art.45, 1° Comma)

Richiesta dei Consiglieri (art.45, 2° e 4° Comma)

E' divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47,3° Comma)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.47, 2° comma)

decorsi venti giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. avvenuta il _____

Prot.n. _____, senza che lo stesso abbia adottato provvedimento di annullamento.

Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità nella seduta del 25-7-94 n. 227 (art.46,5° comma).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa RENZI Antonietta)

E' Copia Conforme all'Originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE

RIPUBBLICATA AL 24.8.94

AL 08.9.94 n° 426

COMUNE DI GEMMANO

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO
COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E PER
L'ATTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Ambito di applicazione
- ART. 2 - Classificazione del Comune
- ART. 3 - Definizione dei mezzi pubblicitari
- ART. 4 - Gestione del servizio
- ART. 5 - Funzionario responsabile
- ART. 6 - Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
- ART. 7 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- ART. 8 - Gestione contabile

TITOLO II - PUBBLICITA'

- ART. 9 - Presupposto dell'imposta
- ART. 10 - Soggetto passivo
- ART. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta
- ART. 12 - Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità
- ART. 13 - Autorizzazione
- ART. 14 - Pubblicità lungo le strade comunali
- ART. 15 - Pubblicità entro i centri abitati
- ART. 16 - Disciplina della pubblicità sonora
- ART. 17 - Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti
- ART. 18 - Divieto di intralcio alla circolazione
- ART. 19 - Pubblicità effettuata su spazi comunali
- ART. 20 - Spazi per le affissioni su beni privati
- ART. 21 - Tariffe

TITOLO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 22 - Istituzione del servizio
- ART. 23 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- ART. 24 - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti
- ART. 25 - Finanziamento del piano
- ART. 26 - Spostamento degli impianti
- ART. 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- ART. 28 - Affissioni dirette
- ART. 29 - Modalità per le pubbliche affissioni
- ART. 30 - Mantenimento dell'efficacia delle affissioni
- ART. 31 - Esecuzione del servizio
- ART. 32 - Versamento delle somme riscosse direttamente

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 33 - Sanzioni tributarie ed interessi
- ART. 34 - Sanzioni amministrative
- ART. 35 - Contenzioso
- ART. 36 - Norma di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Gemmano sono soggette, rispettivamente, ad una imposta o al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

ART. 2 - Classificazione del Comune

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93 il Comune di Gemmano è da considerarsi appartenente alla Classe V, in base alla popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (abitanti n° 1011).

ART. 3 - Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.

2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali..

4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esse è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione della superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 4 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.

2. Il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ad uno dei soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del Decreto 507 per la durata massima di anni sei.

3. L'affidamento in concessione ai soggetti iscritti nell'apposito albo è disposta secondo quanto previsto dagli artt. 26 e ss. del citato Decreto n. 507.

4. Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni fatte all'ufficio in questo regolamento devono essere riversate sul concessionario mediante specifica norma del capitolato di concessione ed a lui spettano le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto 507.

5. L'ufficio tributi provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

ART. 5 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 6 - Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.

3. Il Comune di Gemmano ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 507/93 acconsente, per le affissioni non avente carattere commerciale, al pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare); tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli uffici del Comune competente o presso il Concessionario;

Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministero delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento.

Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente in dotazione.

4. Si applicano integralmente i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del D.Lgs. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati soggetto passivo, le caratteristiche e ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 8 - Gestione contabile

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune o il concessionario istituisce e provvede alla conservazione di documenti previsti dal Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 1994

TITOLO II - PUBBLICITA'

ART. 9 - Presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzata migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Si intende per attività economica lo scambio di beni o servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 10 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo a applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Tale disposizione non è applicabile quando i mezzi pubblicitari siano bifacciali le cui superfici sono da considerare separatamente ai fini del calcolo dell'imposta.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibile al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

ART. 12 - Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del DLgs. 507/93, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa in bollo, resa su apposito modulo predisposto dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e gli estremi dell'autorizzazione edilizia.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova, imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il trentun gennaio dell'anno di riferimento, sempreché non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omissa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dall'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento

ART. 13 - Autorizzazione

1. La effettuazione della pubblicità è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con le modalità dell'art. 12 anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. Al rilascio della predetta autorizzazione provvede il funzionario responsabile.
3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a. pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli impianti sportivi.

b. pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

ART. 14 - Pubblicità lungo le strade comunali

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definita alla lett. d) del 6° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992 n° 495.

2. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51, 1° comma del regolamento approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992, n. 495, l'affissione di manifesti come definiti dall'articolo 47 dello stesso regolamento.

3. Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno 1,50 metri dal limite della carreggiata e in presenza di marciapiede avente larghezza superiore a 1,50 metri.

ART. 15 - Pubblicità entro i centri abitati

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n. 495.

2. Limitatamente alle strade comunali di tipo E) ed F) ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 285/92, è consentita la concessione di deroghe alle distanze minime richiamate nel comma precedente nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e in presenza di ragioni di interesse generale e di ordine tecnico.

Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere vincolante favorevole del responsabile ufficio polizia municipale.

3. La distanza dal limite della carreggiata è di 1,50

4. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari od altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possano nuocere all'estetica ed al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità.

5. E' vietato l'uso sulle strade del centro storico dei segni orizzontali reclamistici.

ART. 16 - Disciplina della pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:

dal 1 ottobre al 31 marzo dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17,30;

dal 1 aprile al 30 settembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.

2. La pubblicità sono è sempre vietata a distanza minore di 200 metri dalle scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

ART. 17 Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti

1. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo di volantinaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazione ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta dell'interessato con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

ART. 18 - Divieto di intralcio alla circolazione

1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazione alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

ART. 19 - Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune ovvero sui beni appartenenti al demanio comunale, oltre alle imposte è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

ART. 20 - Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa determinata nell'art. 22, comma 2 del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

ART. 21 - Tariffe

1. Le tariffe per l'imposta della pubblicità di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 7 comma 7 del D.Lgs. n. 507/93, sono applicate nella misura stabilita dalla legge e determinate con apposita deliberazione.
2. Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

TITOLO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 22 - Istituzione del servizio

1. E' istituito il servizio per le pubbliche affissioni a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari seguenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 23 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, standardi in ferro a una o due piantane nelle misure di m. 1 x 1,40; 2 x 2; 2 x 1,40; 1,40 x 2; tralicci in ferro o polifacciali, con la scritta in evidenza "servizio pubbliche affissioni".

2. La superficie degli impianti pubblicitari comunque non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti, può raggiungere, entro il secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, mq. 30 complessivi.

3. Gli spazi per pubbliche affissioni "pubblicità" messi a disposizione dal Comune sono ubicati nelle seguenti località:

- a) Gemmano capoluogo - Piazza Roma - Via Circonvallazione - Via Mazzini;
- b) località Via Villa;
- c) località Zollara - Via Cà Perazzino;
- d) località Pietra - Farneto - Via Pietra;
- e) località Onferno - Via Schiarno;
- f) località Zollara - Via Cà Municipale;
- g) località Pian di S.Pietro - Via Mascaro

4. La superficie totale degli impianti pubblicitari di cui al comma precedente, è da destinare, per il 70% alle affissioni di natura commerciale, per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica e per il 10% alla attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette.

ART. 24 - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è redatto in conformità ai seguenti criteri:

- a) Ogni centro abitato, come definito nell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di impianti pubblicitari per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività commerciale e, di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette;
- b) L'individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, indicando con opportuna simbologia:
 - gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
 - gli impianti esistenti destinati all'attribuzione per affissioni dirette;
 - gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione di questo regolamento per raggiungere il totale complessivo e categoriale delle superfici indicate all'articolo precedente.

La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.

- c) Nel caso di allargamento dei centri abitati per il realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.

ART. 25 - Finanziamento del piano

1. Il Consiglio Comunale nell'approvare il piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi della norma contenuta nel 5° comma dell'art. 24 del Decreto 507.
2. Nel bilancio preventivo sono evidenziati gli specifici stanziamenti.

ART. 26 - Spostamento degli impianti

1. Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni applicata dal Comune di Gemmano è quella stabilita nell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993 per i Comuni di classe V.
3. Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute negli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 507/93.

ART. 28 - Affissioni dirette

1. L'utilizzo degli spazi destinati alle affissioni dirette potrà avvenire dietro richiesta effettuata al Comune con allegata la seguente documentazione:
 - a) copia della preventiva autorizzazione, concessione o permesso di installazione dei singoli impianti, a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate ai diretti interessati;

b) copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei singoli fogli, durata e luoghi di esposizione.

2. In mancanza di detta documentazione, l'autorizzazione non sarà rilasciata.

ART. 29 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% per diritto, con un minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 507/1993 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni, devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

10. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

ART. 30 - Mantenimento dell'efficacia delle affissioni

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscere della loro asportazione totale o parziale.
4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.
5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 31 - Esecuzione del servizio

1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano.
2. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.
3. Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono attivarsi, nel primo giorno feriale successivo, per denunciare l'affissione all'Ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9° comma dell'art. 22 del Decreto 507.

ART. 32 - Versamento delle somme riscosse direttamente

1. Il dipendente incaricato della riscossione diretta versa il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune nel primo giorno feriale successivo.
2. Nel caso di sciopero dei servizi postali il versamento è effettuato al Tesoriere Comunale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 507/93 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte di un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 34 - Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni della legge o del presente regolamento si applica l'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per quanto riguarda la pubblicità abusiva, il Comune o il concessionario deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Può essere, inoltre, disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 24 del decreto 507/93.

ART. 35 - Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 36 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolar modo il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni.